

(N. 948)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, per la proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge dispone la conversione, a norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1353, concernente la proroga delle disposizioni contenute nel decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, successivamente convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, riguardante l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964.

Il decreto legge n. 706 fu adottato dal Governo allo scopo di realizzare un tempestivo sgravio degli oneri contributivi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, in modo da influire positivamente sul superamento

dell'attuale situazione congiunturale che vede un preoccupante ristagno dell'attività industriale e dei livelli di occupazione operaia.

In seguito, ritenendosi dal Governo che, alla data di scadenza delle sopra accennate disposizioni, fissata al 31 dicembre 1964, le esigenze obiettive di cui si è dato conto non avrebbero, comunque, potuto essere considerate superate, venne predisposto il disegno di legge di proroga al 31 dicembre 1965 delle disposizioni medesime. Si considerò, infatti, che la situazione, alla data predetta, sarebbe stata tale da non consentire, se non a prezzo di gravissime ripercussioni di ordine economico, di addossare nuovamente alla produzione gli oneri di cui era stata alleggerita per il breve periodo precedente.

Il disegno di legge di proroga, posto all'esame del Senato con carattere di urgenza, è stato approvato da quel ramo del Parlamento in data 9 dicembre 1964.

La scarsità del tempo a disposizione e i molteplici impegni che hanno inciso sullo svolgimento dei lavori parlamentari hanno reso impossibile la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento entro il 31 dicembre 1964.

La riconosciuta necessità di evitare la riapplicazione automatica delle aliquote contributive che formarono oggetto di esenzione e di riduzione in forza del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, e l'impossibilità, per quanto sopra detto, di seguire il normale *iter* legislativo hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, che riproduce, come è noto, nella sua integrità il disegno di legge di proroga, con un solo emendamento (ultimo comma dell'articolo 1) che è diretto a regolare i versamenti dei contributi da parte dello Stato,

nel senso che essi debbano essere effettuati a rate bimestrali anticipate, analogamente a quanto già avviene per altri contributi dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali.

Pertanto, il decreto legge, di cui ora si chiede la conversione, lascia invariate le esenzioni contributive e le riduzioni di aliquote stabilite dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, e comporta per lo Stato un onere che, calcolato sulle stesse basi sulle quali è stato determinato quello derivante dal decreto-legge in parola, ammonta per il 1965, a circa 190 miliardi di lire.

Il Governo ritiene che la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, numero 1353, varrà a consolidare, protraendole nel tempo, le favorevoli ripercussioni del precedente provvedimento sull'economia italiana e confermerà l'intendimento di attuare una radicale trasformazione delle vigenti strutture previdenziali mediante la progressiva attuazione del principio di sicurezza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, riguardante la proroga delle disposizioni del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

D E C R E T A :

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.

I contributi previsti a carico dello Stato dall'articolo 1 del citato decreto-legge sono stabiliti, per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

I contributi a carico dello Stato di cui al precedente comma sono versati agli Enti interessati in rate bimestrali anticipate.

Art. 2.

A decorrere dal periodo di paga successivo in corso alla data del 31 dicembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonchè le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e con aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE